



# CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

## Provincia di Teramo

**ORIGINALE**

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 31-05-22 Numero 24

**Oggetto: REGOLAMENTO IMU - REVISIONATO AL 2022**

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 11:00, presso la Sala consiliare, alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
DI PIETRO CRISTINA	Presente	MARCELLINI GABRIELE	Presente
DE DOMINICIS RICCARDO	Presente	SPECA STEFANO	Presente
D'ALESSIO BARBARA	Presente	DI CARLO ALBERTO	Presente
De Gregoris Cinzia	Assente	MARCOZZI STEFANO	Presente
DI LORENZO GENNARINO	Presente	Di Giacomo Piergiuseppe	Presente
TULINI MARIO	Assente	Di Giacomo Domenica	Presente
Cristofari Jacopo	Presente		
Assegnati 13		Presenti n. 11	
In carica 13		Assenti n. 2	

Assessori esterni	Pres. / Ass.
-------------------	--------------

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale Dott. Giampaolo Paolucci.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DI PIETRO CRISTINA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

Il Sindaco dà la parola all'Ass. Marcellini, il quale illustra la proposta di deliberazione relativa all'approvazione del regolamento IMU revisionato al 2022.

Non essendoci interventi, il Sindaco pone la proposta in votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di

un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
  - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
  - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: *"... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ..."*, e dall'altro che: *"... l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ..."*.

Richiamato, altresì, l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.

Dato, inoltre, atto che,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che *"... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente."* e precisa, all'art. 42, *Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia*

*regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...”;*

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#) ...”;*
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che “... *Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ...”;*

Visto la Legge di Bilancio 2022 n. 234 del 30 dicembre 2021;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2021 pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 che stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022.

Visto l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della nuova IMU, approvato con Deliberazione C.C. n.13 del 10 maggio 2021;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di Bilancio 2022), che prevede per l'anno 2022 una riduzione al 37,5 % dell'IMU dovuta dai pensionati esteri in regime di convenzione internazionale con l'Italia (la riduzione d'imposta passa dal 50% al 62,5%);

Visto il Decreto-legge del 21/10/2021 n. 146 Articolo 5 decies – “Per l'abitazione principale è stato specificato che questa può essere una sola e, in presenza di nuclei familiari con la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, il contribuente debba scegliere quale debba considerarsi come abitazione principale e quindi beneficiare della esenzione. *"Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare."*

Visto che per beneficiare dell'esenzione è necessario presentare Dichiarazione IMU in cui specificare quale sia l'immobile da intendersi quale abitazione principale, barrare il campo Esenzione e riportare nelle annotazioni la seguente motivazione: "Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019"

Ritenuto necessario aggiornare, alla luce della normativa nazionale sopravvenuta, le disposizioni del Regolamento della Nuova Imu approvato con Delibera di Consiglio n. 13 del 10 maggio 2021 in particolare recependo e apportando le seguenti modifiche:

- 1) **all'Art 3 comma 2** al primo capoverso dopo la parola “.....territorio comunale.....” è aggiunta la frase “.....o in comuni diversi.....” : come di seguito evidenziato:

### **Art. 3 - Presupposto dell'imposta**

“1.

.....  
.....”

“2. *L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, alle quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.*

- *Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi **situati nel territorio comunale, o in comuni diversi**, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.”*

2) **all'Art 11 comma 1** al secondo capoverso dopo la parola “.....territorio comunale.....” è aggiunta la frase “.....o in comuni diversi.....” come di seguito evidenziato:

#### **Art. 11 – Abitazione principale**

“1.....  
.....”

*Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati **nel territorio comunale, o in comuni diversi** le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.”*

3) **all'Art. 17 comma 1** dopo la frase “.....L'imposta municipale propria è applicata nella misura del 50 per cento.....” è aggiunta la frase “.....e limitatamente all'anno 2022 nella misura del 37,5%,.....” come di seguito evidenziato:

#### **Art. 17 – Soggetti non residenti nel territorio dello Stato**

*“1. L'imposta municipale propria è applicata nella misura del 50 per cento, **e limitatamente all'anno 2022 nella misura del 37,5%**, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.”*

4) **all'Art. 28** di sostituire la frase “....dal 1 gennaio 2021.” con la frase “ ..... dal 1 gennaio 2022” come di seguito evidenziato

#### **Art. 28 – Efficacia del Regolamento**

*“1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, **dal 1° gennaio 2022.**”*

Ritenuto di provvedere in merito;

Considerato che l'approvazione dei regolamenti rientra tra le competenze del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legge 267/2000;

Acquisiti sulla proposta della presente Delibera di consiglio comunale ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lg 267/2000 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale prot. n. 4866 in data 26/05/2022 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli resi all'unanimità da parte dei Consiglieri Comunali presenti, espressi come per legge

## DELIBERA

- 1) Di modificare Regolamento per l'applicazione della nuova IMU, approvato con Deliberazione C.C. n.16 del 29 giugno 2021 riformulando gli artt. 3, 11, 17 e 28 come segue:

### Art. 3 - Presupposto dell'imposta

"1.

.....  
....."

"2. *L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, alle quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.*

- *Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi **situati nel territorio comunale, o in comuni diversi**, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile."*

### Art. 11 - Abitazione principale

"1.....  
.....

*Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati **nel territorio comunale, o in comuni diversi** le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile."*

### **Art. 17 – Soggetti non residenti nel territorio dello Stato**

*“1. L'imposta municipale propria è applicata nella misura del 50 per cento, e limitatamente all'anno 2022 nella misura del 37,5%, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.”*

### **Art. 28 – Efficacia del Regolamento**

*“1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2022.”*

- 2) di allegare il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria che si compone di 28 articoli ed ha effetto, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2022;
- 3) di dare mandato all'ufficio competente di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria” contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Inoltre,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con separata votazione che riproduce il medesimo esito della precedente,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
DI PIETRO CRISTINA

Il Segretario Comunale  
Dott. Giampaolo Paolucci